

REGOLAMENTO

Campionato Quartiere Due CALCIO A SETTE

PGS Regionale Toscana e A.S. Sancat

1 – IL TERRENO DI GIOCO

Dimensioni del terreno di gioco

I terreni di gioco debbono avere le seguenti misure:
minime m. 50x30 - massime m. 70x40

Misure delle porte

Le porte debbono avere le seguenti misure:
minime m. 6x2 – massime m. 7,32x2,44

2 - FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Torneo prevede una prima fase eliminatoria a due gironi e una fase finale ad un girone con scontri diretti

3 - LE SQUADRE E NUMERO DEI CALCIATORI

Potranno iscriversi al campionato calcio a sette del Quartiere Due un massimo di 10 squadre già strutturate che gruppi spontanei, creati per l'occasione.

Ogni squadra deve essere formata al massimo da venti atleti da riportare sull'apposito modulo di iscrizione. Per ogni squadra è consentito indicare un dirigente, che potrà andare in panchina con la squadra. Nel corso del campionato possono avvenire iscrizioni di altri atleti; non sono ammessi tesserati FIGC

Ogni squadra dovrà nominare un capitano e un vice-capitano, che saranno responsabili della compilazione delle note gara, che saranno i referenti per la propria squadra per eventuali comunicazioni da parte dell'organizzazione. Inoltre dovranno assicurarsi che ogni giocatore sia munito di certificato non agonistico (se qualcuno lo ha agonistico va benissimo) per praticare attività ludico motoria (lo fanno i medici di famiglia).

Il capitano di ogni squadra (o il presidente del club) raccoglierà le fotocopie dei documenti di identità della propria squadra e le consegnerà all'organizzazione.

Inoltre provvederà al rilascio della quota cauzione di euro 100,00, che verrà restituita dopo il termine della manifestazione, e al pagamento della quota gara, da versare al campo la sera della gara comprensiva della quota arbitro di euro 50,00 a squadra. **Il mancato pagamento della quota di iscrizione e della quota campo porta alla esclusione della squadra al campionato e/o alla gara.**

Al capitano verrà consegnato il regolamento del torneo e provvederà a renderlo noto ai propri giocatori.

4 - GARA

Le due squadre sono formate da un massimo di 7 giocatori, di cui uno nel ruolo di portiere; è consentito l'utilizzo di un numero massimo di 5 giocatori di riserva.

Una gara non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di quattro calciatori partecipanti al gioco.

5 - GLI ATLETI

Per poter partecipare gli atleti devono aver compiuto il sedicesimo anno di età e non devono partecipare a campionati "nazionali" di calcio (dalla Promozione a salire)

Prima dell'inizio della prima gara a cui partecipa, ogni il responsabile della squadra dovrà provvedere a compilare e consegna del modulo "distinta giocatori" all' arbitro, 15 MINUTI prima dell'inizio della gara, la distinta contenente un massimo di 14 giocatori. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome , tipo e numero di documento di riconoscimento, in mancanza di questo la sua partecipazione alla gara sarà irregolare e la stessa sarà data persa alla sua squadra **per 0-4.**

un giocatore sprovvisto di documento di identità non verrà ammesso a giocare. Tuttavia se il documento giunge nel corso della gara il giocatore potrà essere riconosciuto in quel momento ed ammesso a giocare da quel momento della gara. La stessa cosa vale per un atleta ritardatario.

Numero minimo dei calciatori:

Una gara (punto 4) non può essere iniziata o proseguita nel caso in cui una squadra si trovi per qualsiasi motivo ad avere meno di quattro calciatori partecipanti al gioco; la gara sarà irregolare e la stessa sarà data persa alla squadra per 0-4.

6 - ATTREZZATURA DI GIUOCO

Gli atleti verranno ammessi a giocare solo se muniti di idonea attrezzatura di gioco: ad eccezione del portiere, i giocatori non potranno indossare pantaloni da tuta;

- l'uso dei parastinchi è obbligatorio.
- È previsto l'uso di scarpe con solo tacchetti in gomma (né cuoio né metallo).
-

Nel caso che le due squadre, a giudizio dell'arbitro, si presentino con maglie somiglianti tali da creare confusione nel distinguerle, la squadra prima nominata sarà tenuta a sostituirle.

7 – PALLONI DI GIOCO

Il pallone regolamentare per la disputa della gara sarà quello N° 5 (pallone di calcio); ogni squadra dovrà presentare all'arbitro, prima dell'inizio della gara, almeno due palloni con le caratteristiche indicate.

L'arbitro darà inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto è avvenuto sul rapporto di gara.

8 - IL CALENDARIO GARE

Il calendario delle gare sarà consegnato al responsabile di ogni squadra prima dell'inizio del campionato. L'organizzazione si riserva tuttavia di variare l'orario delle gare per necessità organizzative o di gestione dell'impianto. Non è possibile concedere alcuno spostamento, rinvio o variazione di orario, né tenere in considerazione richieste delle società circa l'ora di gioco. Visti i tempi strettissimi della manifestazione le gare si devono svolgere all'ora stabilita sul calendario, senza eccezioni.

9 - LE GARE

Le squadre dovranno presentarsi sul campo, in tenuta di gioco e pronte per il riconoscimento almeno 15 minuti prima dell'orario stabilito per la gara.

Il tempo di attesa di una squadra ritardataria è fissato in dieci minuti; pertanto se all'ora fissata per la disputa della gara una squadra non è presente sul campo in tenuta di gioco e pronta per il riconoscimento con almeno quattro giocatori perderà la gara per 0-4.

- DURATA DELLA GARE

Tutte le gare avranno la durata di due tempi di 25' non effettivi con 5' di intervallo.

SOSTITUZIONI E FUORI GIOCO

- Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni volanti, in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima dell' inizio della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.
- I giocatori espulsi definitivamente non possono in alcun modo essere sostituiti.
-
- La regola del fuori gioco non si applica nel Calcio a 7.

- DISTANZA

Tutte le distanze che dovranno essere rispettate vengono quantificate nella misura di metri 7.

- RIMESSA LATERALE

- Le rimesse laterali verranno effettuate con le mani, con la stessa modalità previste dal regolamento del gioco del calcio.

- RETROPASSAGGIO

Per quanto riguarda il retro – passaggio al portiere, si applica la regola del gioco del calcio a 11.

un calciatore che giocando da portiere all'interno della propria area di rigore tocca il pallone con le mani dopo che gli è stato passato deliberatamente con i piedi o su fallo laterale da un calciatore della stessa squadra commette un fallo che deve essere punito con un calcio di punizione indiretto, accordato alla squadra avversaria dal punto in cui è stata commessa l'infrazione

10 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari verranno assunti da un componente la Commissione Esecutiva del Torneo direttamente al termine della gara ed affissi nei pressi del campo: gli stessi saranno immediatamente esecutivi.

Saranno automaticamente squalificati per una gara

- * il giocatore che venga ammonito **tre** volte in due diverse gare
- * il giocatore espulso dal campo per doppia ammonizione nella stessa gara

mentre i giocatori allontanati dal campo direttamente con il cartellino rosso verranno squalificati per una o più gare in base al rapporto arbitrale.

La Commissione Esecutiva, in caso di fatti gravi, sospenderà l'atleta per la rimanente parte di torneo e inoltrerà gli atti alla Commissione Attività Sportiva Calcio a Sette per l'assunzione dei provvedimenti.

Nella Fase eliminatoria, qualora al termine della stessa un atleta abbia un residuo di squalifica da scontare e la squadra sia qualificata per la fase finale, scontrerà il residuo di squalifica nelle prime gare di tale giorno. Le eventuali "prime ammonizioni" che non sono state seguite dalla seconda e non hanno quindi dato luogo a squalifica, verranno invece azzerate.

11 - RECLAMI

Non sono ammessi reclami avverso decisioni di natura tecnica o disciplinare demandati alla valutazione dell'arbitro in campo.

Non sono ammessi reclami avverso i provvedimenti disciplinari assunti, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Nazionale Giustizia Sportiva per i provvedimenti demandati alla decisione della Commissione Attività Sportiva Calcio a Sette.

Eventuali reclami avverso risultato gara o fatti accaduti nel corso della gara possono essere presentati alla Commissione Esecutiva del Torneo:

* entro il termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso deve consegnare all'arbitro un preannuncio reclamo scritto attinente l'incontro medesimo, che sarà trasmesso all'organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante entro le 24 del giorno lavorativo successivo alla gara il primo giorno lavorativo dal termine della gara;

- * per iscritto;
- * firmati dal responsabile della squadra indicato sul modulo di iscrizione;
- * accompagnati dalla tassa reclamo di 25,00 euro restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso.

La Commissione Esecutiva esaminerà il reclamo e delibererà in merito, pubblicando la propria decisione tramite affissione nei pressi del campo. La sua decisione è inappellabile.

12 – ASSICURAZIONE

La PGS ha stipulato una convenzione assicurativa con la Compagnia CARIGE Assicurazione Spa, che prevede la copertura assicurativa infortuni del singolo tesserato. La convenzione stipulata e la copertura assicurativa possono essere scaricate dal sito www.pgsitalia.org

Ogni giocatore dovrà effettuare il versamento della quota assicurativa pari ad euro 10,00 che prevede anche il tesseramento alla PGS. Il regolamento prevede che possano essere effettuati tesseramenti anche nel corso della manifestazione mediante la sottoscrizione dell'apposita modulistica prima della gara. Il costo del tesseramento è di euro 7,00 per il singolo evento mentre è di euro 10,00 per tutta la durata della manifestazione.

N.B. PER QUANTO NON CONTEMPLATO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, SI APPLICANO LE REGOLE DEL CALCIO (CALCIO A 11), NONCHE LE DISPOSIZIONI DEL CENTRO SPORTIVO ITALIANO E LE CARTE FEDERALI

REGOLAMENTO di GIUSTIZIA SPORTIVA

INDICE SOMMARIO

Titolo 1 – Arbitri e Giudici di Gara

- Art.1: Premessa
- Art.2: Ruolo dell' Arbitro
- Art.3: Rapporto Arbitrale

Titolo 2 – Responsabilità e Sanzioni Disciplinari

- Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza
- Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari
- Art.6: Criteri di irrogazione delle Sanzioni
- Art.7: Riammissione
- Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri E.P.S.

Titolo 3 – Reclami

- Art.9: Titolarità
- Art.10: Preannuncio Reclamo
- Art.11: Contenuto e modalità di invio
- Art.12: Termini
- Art.13: Sanzioni Disciplinari non soggette a reclamo
- Art.14: Non sanabilità delle irregolarità
- Art.15: Omologazione del Risultato
- Art.16: Controdeduzioni e memorie illustrative
- Art.17: Ritiro del Reclamo

Titolo 4 – Amministrazione della Giustizia Sportiva

Capo a – Norme di procedura generali

- Art.18: Efficacia del provvedimento
- Art.19: Decisioni e fonti di prova
- Art.20: Verbalizzazione degli Atti Istruttori

Capo b – Organi Giudicanti

- Art.21: Giudice di Primo Grado (1° Istanza)
- Art.22: Giudice di Primo Grado: Procedimento
- Art.23: Principio della Difesa
- Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti
- Art.25: Presunzione di Conoscenza
- Art.26: Riesame
- Art.27: Giudice d' Appello (2° Istanza)
- Art.28: Giudice d' Appello: Procedimento
- Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti.

Art.1: Premessa

Agli effetti della presente Normativa, il termine “Arbitro” deve intendersi riferito anche ai Giudici di Gara e a chiunque demandato da un Ente (previo regolare Tesseramento), svolga Attività Tecnica per la Direzione di Incontri Sportivi.

Art.2: Ruolo dell'Arbitro

Le Gare che si svolgono sotto la giurisdizione dell'ENTE, sono dirette da Arbitri, abilitati attraverso Corsi di Formazione per il conseguimento delle finalità educative che l'Ente si prepone.

Art.3: Rapporto Arbitrale

Alla fine di ogni gara gli Arbitri redicono il Rapporto di Gara, strumento principale e fonte privilegiata di prova, ma che, non costituisce esclusivo strumento di accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti per l'organo giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini di giustizia.

Art.4: Irrilevanza della Mancata conoscenza

L'ignoranza dello Statuto, delle norme associative, dei regolamenti tecnici, della strutturazione delle varie manifestazioni sportive e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a propria discolta.

Art.5: Elenco Sanzioni Disciplinari

Le Società e i tesserati sono punibili con una o più delle seguenti SANZIONI:

- a) Ammonizione
- b) Doppia Ammonizione = Espulsione (SANZIONE €. 10,00)
- c) Espulsione Diretta (SANZIONE €. 10,00)
- d) Perdita della Gara a Tavolino (SANZIONE da €. 52,00 a €. 104,00)
- e) Esclusione dalla Manifestazione (Pagamento delle restanti gare previste dal Calendario e Relativa Sanzione)
- f) Non assegnazione o revoca del titolo di vincitore della Manifestazione Sportiva
- g) Non ammissione o esclusione alla partecipazione alle Manifestazioni Sportive
- h) Consegna Note in ritardo all'Arbitro (Vanno consegnate 15" prima dell'inizio gara previsto dal Calendario Ufficiale) (SANZIONE €. 5,00)
- i) Richiesta del COMPORTO, Ritardo per l'inizio gara di 10" dall'orario previsto dal Calendario Ufficiale (SANZIONE €. 10,00)
- j) Compilazione Incompleta delle note gara in doppia copia (SANZIONE €. 5,00)
- k) Compilazione delle note gara su modulo irregolare (SANZIONE €. 5,00)
- l) Premesso che la squadra 1° Nominata deve fornire 2 palloni e la 2° Nominata 1 pallone: in totale 3 a disposizione per ogni gara, (SANZIONE €. 5,00 x ogni pallone mancante)
- m) Mancata presentazione di una Squadra all'incontro previsto dal Calendario: nel caso in cui una squadra non si presenti all'incontro previsto dal calendario sarà sanzionata dal:
 - **con una sanzione €. 25,00 + €. 45,00 relativa alla quota campo** e con la vittoria della gara a tavolino con risultato di 4 – 0 per la squadra avversaria. La squadra avversaria dovrà comunque versare la quota ridotta di **€. 25,00** e potrà usufruire dell'impianto per l'allenamento.
- n) Illecito sportivo o posizione irregolare dei tesserati (SANZIONE €. 52,00)
- o) Comportamento non regolamentare dei propri sostenitori (SANZIONE da €. 26,00 a 104,00)
- p) Mancanza delle Maglie o della numerazione su di esse (SANZIONE €. 5,00)
- q) I dirigenti, calciatori e tesserati in genere sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
 - 1) Ammonizione (solo per i calciatori e si sconta sul campo)
 - 2) Squalifica per una o più giornate di gara
 - 3) Squalifica a tempo

4) Inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno all' ENTE.

Art.6: Criteri di irrogazione delle sanzioni

Nella determinazione delle sanzioni disciplinari l'organo giudicante dovrà tenere conto non soltanto della gravità oggettiva della violazione, ma anche delle circostanze di verifica del fatto, del grado di colpa, delle condizioni individuali del punendo e dei suoi precedenti disciplinari, eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche particolarmente rilevanti.

Art.7 : Riammissione

I soci della PGS colpiti da provvedimenti disciplinari di durata superiore ad un anno potranno presentare istanza di riammissione, trascorso un anno dall'inizio della squalifica e purché sia stata scontata almeno la metà del provvedimento stesso.

L'istanza di riammissione è inoltrata al Comitato Locale di competenza che esprimerà il proprio parere entro quindici giorni dalla data di presentazione.

All'istituto della riammissione si potrà ricorrere una sola volta.

Art.8: Squalifiche per i tesserati F.I.G.C. e comunicazione agli altri Enti di Promozione Sportiva.

I provvedimenti disciplinari adottati dagli organi di giustizia sportiva nei confronti di tesserati riconosciuti colpevoli, sono di obbligatoria ed immediata notifica da parte dei rispettivi organismi competenti e con piena efficacia e potranno essere notificati da un Ente all'altro, (per squalifiche superiori ai tre mesi) ai vari livelli di competenza provinciali, regionali e nazionali.

Per le squalifiche superiori ai nove mesi potranno essere notificate anche alla F.I.G.C.

Titolo III- reclami

Art.9: Titolarità

- a) Sono legittimati a proporre reclamo le società ed i soci che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
- b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle Società Sportive è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o un suo delegato. Avverso i provvedimenti adottati a carico dei soci sono legittimati sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le Società di appartenenza.
- c) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati, sono legittimati a proporre reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
- d) I reclami proposti da Società o persone non legittimati sono inammissibili.
- e) Nei casi di illecito sportivo o di posizione irregolare di tesserati possono prendere i relativi provvedimenti direttamente gli Organi Competenti della Giustizia Sportiva dell'ENTE senza bisogno che qualche diretto interessato abbia inoltrato relativo ricorso.

Art.10: Preannuncio reclamo

Al termine dell'incontro, il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra che intenda inoltrare ricorso deve consegnare all'arbitro un preannuncio reclamo scritto attinente l'incontro medesimo, che sarà trasmesso all'organo giudicante unitamente al rapporto arbitrale.

Il successivo reclamo dovrà essere direttamente trasmesso all'organo giudicante entro le 24 del giorno lavorativo successivo alla gara con le modalità enunciate al Titolo III art.11, del presente regolamento.

Art.11: Contenuto e modalità di invio

- a) I reclami devono essere motivati, pena la loro inammissibilità.
- b) I reclami devono essere inviati agli organi competenti entro i termini fissati a mezzo lettera raccomandata, accompagnati dalla tassa prescritta (€ 25,00 di cui € 15,00 per spese amministrative).
- c) Le tasse dei reclami accolti, anche parzialmente, sono restituite. Vengono invece incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compreso quella del ritiro.
- d) Copia del reclamo deve essere inviata a pena di inammissibilità, con lettera raccomandata all'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento che si intende impugnare.
- e) Le ricevute delle raccomandate comprovanti tali invii devono essere conservate ed esibite a richiesta all'Organo Competente di Giustizia Sportiva.

Art.12: Termini

I termini previsti per l'invio dei reclami sono perentori.

Qualora un termine di scadenza coincida con un giorno festivo, il termine stesso si intende prorogato al primo giorno non festivo successivo.

Ai fini della prova del rispetto del termine farà fede il timbro postale.

Art.13: Sanzioni disciplinari per le quali non è possibile inoltrare reclamo.

Non sono soggette a reclamo le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) le ammonizioni.
- b) le ammonizioni con diffida.
- c) le squalifiche fino a due giornate di gara.
- d) le inibizioni temporanee fino a quindici giorni.
- e) le ammende fino a € 26,00.

Art.14: La non sanabilità delle irregolarità.

Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il reclamo non possono essere sanate mediante reclami e produzioni di atti in successive istanze.

Quindi il reclamo verrà archiviato senza esame per improcedibilità.

Art.15: Omologazione risultato

Quando viene presentato un preannuncio reclamo, seguito entro le 24 del giorno lavorativo successivo alla gara dal reclamo (nelle modalità enunciate al Titolo III Art.11 del presente regolamento), il risultato dell'incontro in oggetto non verrà omologato fino alla risoluzione della controversia.

Art.16: Contro deduzione e memorie illustrative

La controparte ha diritto di presentare all'organo giudicante, direttamente ovvero a mezzo lettera raccomandata, proprie contro deduzioni, entro il termine perentorio di 24 ore dall'uscita del Bollettino Ufficiale riportante l'avvenuta omologazione della gara.

Una copia di tali contro deduzioni va spedita, a mezzo lettera raccomandata, alla parte reclamante.

Art.17: Ritiro del reclamo

Le parti hanno diritto al ritiro del reclamo proposto, che produrrà la chiusura dei procedimenti, salvo che il giudice non intenda proseguire d'ufficio.

Il ritiro del reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di illecito sportivo e nei procedimenti per posizione irregolare dei tesserati.

Il ritiro del reclamo non determina il rimborso della tassa di reclamo.

Titolo IV- Amministrazione della giustizia sportiva

Capo a - norme procedurali generali.

Art.18: Efficacia del provvedimento

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo ancorché avverso lo stesso sia stata interposta impugnazione.

Art.19: Decisioni e fonti di prova

Le decisioni dell'organo giudicante devono essere motivate e rese note a mezzo di comunicato ufficiale.

L'organo giudicante si avvarrà in forma privilegiata dei documenti ufficiali in suo possesso (rapporto degli arbitri o dei giudici di gara, degli eventuali guardalinee e commissari di campo), ma potrà prendere in considerazione le osservazioni scritte di cui all' **Art. 16**, presentati dalle parti interessate alla gara e disporre ogni accertamento ed indagine ritenuti utili ai fini di giustizia.

Art.20: Verbalizzazione degli atti istruttori

Di ogni attività di natura istruttoria eseguita dall'organo giudicante deve essere redatto dettagliato verbale da conservare agli atti fino alla fine della Stagione Sportiva in corso.

Capo b - gli organi giudicanti

Art.21: Giudice di primo grado

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale della Toscana, giudica in prima istanza, su tutta l'attività della Sezione Calcio della Regione.

Art.22: Giudizio di primo grado: procedimento

Il Procedimento di 1° grado è instaurato:

- a) d'ufficio, e si svolge sulla base dei Documenti Ufficiali (Rapporto Arbitro, Commissario, ecc.) e degli altri elementi di prova acquisiti.
- b) Su reclamo di parte, che deve essere preannunciato (**OBBLIGATORIAMENTE** per scritto) all'Arbitro della gara nello stesso momento e poi inviato al Giudice Sportivo a mezzo raccomandata entro le 24 del giorno lavorativo successivo a quello in cui si è svolta la gara.

Art.23: Principio della Difesa

L'Organo Giudicante di primo grado deve dare comunicazione alle parti interessate, se lo richiedono, del giorno e dell'ora in cui sentire le loro ragioni per poterle mettere a verbale, solo se si presume che il provvedimento stesso comporti una sospensione dell'attività superiore a tre mesi.

Le parti interessate hanno il diritto di presentarsi, su appuntamento, per essere ascoltate in merito agli avvenimenti accaduti.

Art.24: Comunicazione dei Provvedimenti

I provvedimenti dovranno essere resi noti:

- a) Mediante affissione del Bollettino Ufficiale che li contiene, in luogo ben visibile presso la Sede della Sezione di riferimento
- b) Mediante Comunicazioni Ufficiali sul sito internet.

Art.25: Presunzione di Conoscenza

I provvedimenti dell'Organo Giudicante si intendono conosciuti con presunzione assoluta:

- a) Per l'attività Provinciale, a far data dalla pubblicazione mediante affissione del Comunicato Ufficiale che li contiene.
- b) Per l'Attività Regionale e Tornei, dal giorno stesso dell'uscita dei Provvedimenti Disciplinari. Dalla data del Comunicato Ufficiale decorrono i termini per l'inoltro del reclamo.

Art.26: Riesame

Le decisioni del Giudice Sportivo sono soggette a istanza di riesame, ivi comprese le deliberazioni sui reclami ad esclusione di tutte quelle manifestazioni che prevedono più di una gara nella stessa settimana.

L'istanza di riesame va inoltrata entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo dall'avvenuta conoscenza tramite le Comunicazioni Ufficiali. L'istanza di riesame deve essere inoltrata con le stesse modalità previste per i reclami, enunciate nel Titolo III art. 11.

Art.27: Giudice d'Appello

Nominato dal Consiglio Direttivo del Coordinamento Regionale della Toscana, giudica in 2° Istanza, su tutta l'Attività della Sezione Calcio della Regione.

Art.28: Giudice d'Appello: Procedimento

Se il Giudice d'Appello, valuta diversamente le risultanze del procedimento di 1° grado può riformare in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito, con divieto di inasprimento delle sanzioni a carico dei reclamanti.

Art.29: Comunicazione dei Provvedimenti

La comunicazione delle delibere del Giudice d'Appello avviene nei modi prescritti dall'Art.24.

REGOLE DEL CAMPIONATO

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le squadre costituiranno un unico girone che disputeranno gare all'italiana di andata e ritorno. Le quattro squadre classificate del girone avranno accesso alla fase finale con scontri diretti e disputeranno gare all'italiana di andata e ritorno.

CLASSIFICHE

Nella fase eliminatoria

- * 3 punti per la squadra vincente al termine dei tempi regolamentari
- * 1 punto a ciascuna squadra in caso di parità al termine dei tempi regolamentari
- * 0 punti per la squadra perdente al termine dei tempi regolamentari

Nella fase Play-Off

Le gare non potranno terminare in parità: qualora al termine dei tempi regolamentari il punteggio sia in parità verrà effettuata una serie di cinque calci di rigore e, qualora la parità permanga, i calci di rigore continueranno ad oltranza.

La classifica dei gironi eliminatori verrà stilata attribuendo:

- * 3 punti per la squadra vincente al termine dei tempi regolamentari;
- * 2 punti per la squadra vincente dopo i calci di rigore;
- * 1 punto per la squadra perdente dopo i calci di rigore;
- * 0 punti per la squadra perdente al termine dei tempi regolamentari.

CRITERI PER DEFINIRE LE QUATTRO SQUADRE CHE ACCEDANO ALLA FASE PLAY-OFF

Nei gironi eliminatori accedono le quattro squadre aventi il miglior punteggio in classifica.

In caso di parità tra due squadre si terrà conto del risultato del confronto diretto fra le due squadre.

In caso di parità tra tre o quattro squadre verrà compilata una classifica avulsa per la quale saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità in classifica, e la vincente sarà la prima o seconda classificata; permanendo la parità si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:

- * differenza reti nella classifica avulsa;
- * maggior numero di reti segnate (esclusi i rigori) nella classifica avulsa;
- * minor numero di reti subite (esclusi i rigori) nella classifica avulsa.

Qualora permanga ancora la parità la classifica verrà definita mediante sorteggio.

PREMIAZIONI: La premiazione si effettua al termine del campionato presso la sala consiliare del Quartiere Due del Comune di Firenze alla presenza di tutte le squadre con consegna delle coppe, targhe e attestati. Oltre alla consegna del trofeo Massi e Guido.

Confidando nella Vostra collaborazione vi auguriamo buon divertimento

I

MODULO ISCRIZIONE

1° Campiempionato Q 2

CALCIO A SETTE

PGS Regionale Toscana

A.S. Sancat

NOME DELLA SQUADRA _____

NOME	COGNOME	LUOGO NASCITA	DATA DI NASCITA	RESIDENZA

	NOME COGNOME	LUOGO NASCITA	DATA NASCITA	RESIDENZA
DIRIGENTE				
ACCOMPAGNATORE				
ACCOMPAGNATORE				
ALLENATORE				

Firma arbitro